



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025

Misure attuative dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria

(Approvazione dello Schema di Convenzione Rieti Città Universitaria)

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre

2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 194, della richiamata legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale:

“Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027”;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 4-bis, del richiamato decreto-legge, il quale stabilisce che:

“Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

Viste le interlocuzioni intervenute con la Regione Lazio nelle quali quest'ultima ha manifestato l'interesse pubblico a sviluppare il progetto Rieti Città Universitaria come volano dello sviluppo socio-economico dell'area del cratere laziale, evidenziandone i tratti fondamentali e la compatibilità

con i fini del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 194, del decreto-legge n. 178 del 2020;

Vista la nota prot. CGRTS-0047980-P-03/12/2025 indirizzata dal Commissario Straordinario alla Regione Lazio avente ad oggetto “Attuazione disponibilità residue Fondo di coesione per la promozione della ricerca, il trasferimento e la formazione nelle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, con la quale il Commissario Straordinario ha manifestato alla Regione Lazio la propria disponibilità a sottoporre alla Cabina di Coordinamento lo sviluppo di progetti di promozione della ricerca, trasferimento tecnologico e formazione universitaria attraverso i Fondi da destinare alla Regione Lazio ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 e l'articolo 19, comma 4-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025;;

Viste le note di riscontro della Regione Lazio prot. n. CGRTS-0048786-A-09/12/2025 e n. CGRTS-0049853-A-15/12/2025, nelle quali si domanda formalmente al Commissario Straordinario di destinare le risorse residue di spettanza della Regione Lazio ex articolo 1, comma 194, della legge n. 78 del 2020, a favore dello sviluppo del progetto denominato “Rieti Città Universitaria”, avente come soggetti attuatori la Sapienza Università di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia e l'USR Lazio come soggetto pubblico che assicurerà la gestione dei flussi finanziari, il monitoraggio e le funzioni di controllo e verifica sull'attuazione complessiva degli interventi;

Preso atto della contestuale richiesta della Regione Lazio di disciplinare i rapporti, le modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse connesse al menzionato progetto attraverso la sottoscrizione di una Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Commissario Straordinario, la Regione Lazio, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia;

Considerata l'attività istruttoria preliminare svolta dalla Struttura Commissariale esplicitatasi anche attraverso interlocuzioni con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione - USR Lazio, tesa a valorizzare l'esperienza delle attività di ricerca avviata nel territorio reatino dalle Università Sapienza di Roma e della Tuscia di Viterbo (sub-misura B.4.1. “Centri di ricerca per l'innovazione”) e coerente con il progetto “Rieti Città Universitaria” di cui al Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico dei Comuni del cratere laziale degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto l'Accordo di Programma tra Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia e il Ministero dell'Università e della Ricerca sottoscritto il 10 ottobre 2022, finalizzato al rilancio e al supporto da parte del Ministero delle attività universitarie nella città di Rieti, quali fattori di sviluppo socio-economico e culturale del territorio;

Considerato che, in data 17 ottobre 2022, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata all'attivazione del Centro di ricerca per l'innovazione sull'economia circolare e sulla salute di Rieti, cui sono state conferite risorse del Piano nazionale complementare al PNRR – PNC, nell'ambito del programma unitario di intervento per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, sulla base dei progetti presentati;

Considerato che presso Rieti è, dunque, già stato istituito il Centro di Ricerca per l'Innovazione

sull'Economia Circolare e sulla Salute (CRIECS), in collaborazione tra l'Università degli Studi della Tuscia, la Sapienza Università di Roma e il Parco Scientifico e Tecnologico dell'Alto Lazio, con l'obiettivo di promuovere ricerca e innovazione nei settori dell'economia circolare, della salute e delle tecnologie sostenibili, attraverso una rete interateneo che riunisce laboratori di ricerca ad alto contenuto tecnologico, accessibili sia alle imprese sia al territorio, favorendo in questo modo l'integrazione delle competenze scientifiche e tecnologiche, generando per l'effetto un ambiente fertile per la collaborazione tra mondo accademico, industria e imprenditoria;

Vista l'Ordinanza speciale n. 67 del 13 dicembre 2023 con la quale è stato disposto l'intervento di riqualificazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "*Nazzareno Strampelli*" nel Comune di Rieti, per un importo complessivo pari a € 7.048.252,80;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 5 febbraio 2025 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero della Cultura, dal Comune di Rieti, dal Commissario Straordinario, dalla Regione Lazio, dall'Agenzia del Demanio e dall'Università degli Studi della Tuscia, finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione del predetto compendio "*Nazzareno Strampelli*", in coerenza con la menzionata Ordinanza speciale n. 67 del 2023 e in previsione di estendere l'offerta formativa dell'Università presso tale edificio;

Preso atto che, con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 214 del 15 aprile 2025, avente ad oggetto "*Atto d'indirizzo per la realizzazione di un Polo universitario presso l'ex Ospedale di Rieti*", la Regione Lazio ha deliberato di procedere agli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "*ex Ospedale di Rieti*", finalizzati alla creazione di un nuovo Polo universitario nel Comune di Rieti, prevedendo, al termine dei lavori, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del compendio immobiliare a La Sapienza Università di Roma, ai sensi degli artt. 522 e seguenti del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

Considerato che, come rilevato nella nota della Regione Lazio, il percorso, avviato nel 2022 con il menzionato Accordo di Programma, trova approdo nel progetto "*Rieti Città Universitaria*" che si inserisce nella pianificazione strategica per lo sviluppo socio-economico dell'area del cratere sismico laziale, curato dall'USR Lazio, con particolare riferimento alle azioni di promozione della ricerca e dell'offerta formativa universitaria e del trasferimento di conoscenze utili al sostegno delle attività produttive e delle nuove generazioni;

Considerato che il progetto "*Rieti Città Universitaria*" presenta un elevato grado di maturità amministrativa, istituzionale e progettuale, essendo il risultato di un percorso avviato nel 2022 e già supportato da accordi interistituzionali, protocolli d'intesa e atti di programmazione regionale, garantendo pertanto un utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse disponibili;

Considerato che l'iniziativa si configura come progetto strutturante e non episodico, in quanto finalizzato alla creazione di un sistema universitario e di ricerca stabile, radicato nel territorio e capace di produrre effetti non solo nel breve, ma anche nel medio-lungo periodo, in coerenza con le finalità del Fondo di coesione e con gli obiettivi di rilancio socio-economico dell'area del cratere;

Considerato che il progetto assume una valenza territoriale ampia e integrata, costituendo un polo di riferimento per l'intero cratere sismico laziale e delle quattro regioni coinvolte negli eventi sismici

occorsi a partire dall'agosto del 2016, superando logiche settoriali, grazie alla capacità di connettere formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e supporto alle politiche pubbliche e alle attività produttive locali;

Considerato, in particolare, che il progetto “*Rieti Città Universitaria*” mira a consolidare e potenziare la presenza universitaria a Rieti, valorizzando il ruolo dell'alta formazione come motore di innovazione, crescita del capitale umano e coesione territoriale nell'intera area sub-regionale in questione;

Considerato che il rafforzamento dell'offerta universitaria e della ricerca applicata rappresenta una leva prioritaria per contrastare i fenomeni strutturali di spopolamento, perdita di capitale umano qualificato e marginalizzazione economica dell'area del cratere, incidendo direttamente sulla capacità del territorio di attrarre e trattenere giovani, competenze e investimenti;

Considerato che il progetto è strettamente coerente con le vocazioni produttive e ambientali del territorio reatino, in particolare nei settori dell'agroalimentare, dell'agroforestale, della bioeconomia, dell'economia circolare, della salute e della prevenzione del rischio, favorendo l'innesto di processi di innovazione nel tessuto imprenditoriale esistente e lo sviluppo di nuove filiere ad alto valore aggiunto; e che le attività di implementazione dello stesso consentirebbero di rafforzare in modo significativo il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra università, imprese e istituzioni, creando un ecosistema dell'innovazione capace di generare ricadute economiche concrete, sostenere la competitività delle PMI locali e promuovere la nascita di start-up e spin-off universitari;

Considerato che l'investimento potrebbe ragionevolmente produrre positivi effetti occupazionali qualificati e stabili, sia diretti (attraverso il potenziamento delle attività didattiche e di ricerca), sia indiretti (mediante l'indotto generato nei settori dei servizi, della gestione delle strutture, della formazione avanzata e dell'economia locale);

Considerato che la forte integrazione tra dimensione formativa, ricerca applicata e supporto alle politiche di ricostruzione e rigenerazione rende il progetto particolarmente idoneo a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del territorio, anche in relazione ai temi della sicurezza sismica, della rigenerazione urbana e della resilienza;

Considerato, altresì, che il progetto “*Rieti Città Universitaria*” appare garantire un elevato rapporto tra risorse impiegate e benefici attesi, in termini di ampiezza dei destinatari, continuità degli effetti nel tempo, coerenza con la programmazione strategica del cratere e capacità di integrare sviluppo economico, sociale e culturale;

Ritenuto, pertanto, che il progetto rappresenta una scelta prioritaria e strategica per la destinazione delle risorse residue del Fondo di coesione, in quanto in grado di coniugare efficacia della spesa, impatto territoriale e sostenibilità degli interventi, assicurando un contributo concreto e misurabile al rilancio dell'intera area del cratere sismico laziale;

Ritenuto che l'investimento sia in grado di garantire continuità alle attività di alta formazione e ricerca già avviate nel territorio reatino e nei Comuni del cratere sismico laziale, con particolare riferimento al polo interateneo Sapienza-Tuscia e ai corsi di laurea attivati nelle aree medico-sanitaria, economica, ingegneristica e agroforestale, risulta necessario assicurare un adeguato sostegno finanziario alle iniziative in corso e programmate;

Ritenute le finalità e le modalità di impiego delle risorse coerenti con il quadro di riferimento normativo e con l'impostazione programmatica in corso di definizione nell'ambito del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico dei Comuni del Cratere Laziale, con particolare riferimento alla linea "*Rieti Città Universitaria*";

Preso atto che la progettazione prevede un importo complessivo pari ad euro 9.500.000,00 in favore di Sapienza Università di Roma e dell'Università degli Studi della Tuscia, per il consolidamento e il potenziamento dell'offerta formativa universitaria attiva a Rieti e nel cratere, il rafforzamento della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico, nonché lo sviluppo di attività di studio e formazione sulla prevenzione del rischio sismico e sulla rigenerazione, in collaborazione con la Struttura Commissariale e l'USR Lazio;

Visto l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990;

Verificato che la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 24.11.2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13, e che pertanto sussiste la possibilità di dare copertura agli interventi sopra richiamati;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della Regione Lazio di destinazione delle somme di spettanza del fondo di cui all'articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 al progetto "*Rieti Città Universitaria*" e di approvare lo Schema di "*Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 – Progetto Rieti Città Universitaria*" in breve "*Convenzione Progetto Rieti Città Universitaria*" da sottoscrivere da parte del Commissario Straordinario, la Regione Lazio, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione dello Schema di Convenzione Rieti Città Universitaria)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 19, comma 4-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

maggio 2025, n. 69, per le motivazioni formulate nelle premesse, si approva lo Schema di “*Convenzione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 – Progetto Rieti Città Universitaria*”, in breve “*Convenzione Rieti Città Universitaria*”, Allegato 1 alla presente Ordinanza..

2. Lo Schema di Convenzione di cui all’Allegato 1 sarà sottoscritto dal Commissario Straordinario, dalla Regione Lazio, dalla Sapienza Università di Roma e dall’Università degli Studi della Tuscia, e avrà lo scopo di regolare l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse economiche di cui al richiamato articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 da destinare allo sviluppo dell’offerta formativa, delle attività di ricerca e dei servizi connessi all’attuazione del progetto “*Rieti Città Universitaria*” e dei corsi universitari attivati nel territorio del cratere sismico laziale, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca, studi e formazione sulla prevenzione del rischio sismico e la ricostruzione a supporto e in collaborazione con il Commissario Straordinario e la Regione Lazio, attraverso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione – USR Lazio.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020, e dell’articolo 19, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2025, nel limite massimo di euro 9.500.000,00 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 24.11.2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente Ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l’acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 – Progetto Rieti Città Universitaria

in breve “Convenzione Rieti Città Universitaria”

TRA

Il **Commissario Straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza, alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con sede in _____, Via _____,

E

La **Regione Lazio**, con sede in _____, Via _____, rappresentata da _____,

E

La **Sapienza Università di Roma**, con sede in _____, Via _____, rappresentata da _____,

E

L'**Università degli Studi della Tuscia di Viterbo**, con sede in _____, Via _____, rappresentata da _____,

VISTI

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione*”

- a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - l’articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*), ai sensi del quale: *“Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027”*;
 - l’articolo 19, comma 4-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (recante *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”*), il quale stabilisce che: *“Per le medesime finalità di cui all’articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
 - l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PREMESSO CHE

- a. in data 10 ottobre 2022, la Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi della Tuscia e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato al rilancio e al supporto da parte del Ministero delle attività universitarie nella città

- di Rieti, quali fattori di sviluppo socio-economico e culturale del territorio;
- b. in data 17 ottobre 2022, la Sapienza Università di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata all'attivazione del Centro di ricerca per l'innovazione sull'economia circolare e sulla salute di Rieti, cui sono state conferite risorse del Piano nazionale complementare al PNRR – PNC, nell'ambito del programma unitario di intervento per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, sulla base dei progetti presentati;
 - c. presso la città di Rieti è stato istituito il Centro di Ricerca per l'Innovazione sull'Economia Circolare e sulla Salute (CRIECS), in collaborazione tra l'Università degli Studi della Tuscia, la Sapienza Università di Roma e il Parco Scientifico e Tecnologico dell'Alto Lazio, con l'obiettivo di promuovere ricerca e innovazione nei settori dell'economia circolare, della salute e delle tecnologie sostenibili, attraverso una rete interateneo che riunisce laboratori di ricerca ad alto contenuto tecnologico, accessibili sia alle imprese sia al territorio, favorendo in questo modo l'integrazione delle competenze scientifiche e tecnologiche, generando per l'effetto un ambiente fertile per la collaborazione tra mondo accademico, industria e imprenditoria;
 - d. con l'Ordinanza speciale n. 67 del 13 dicembre 2023 è stato disposto l'intervento di riqualificazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "*Nazzareno Strampelli*" nel Comune di Rieti, per un importo complessivo pari a € 7.048.252,80;
 - e. in data 5 febbraio 2025 è stato sottoscritto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministero della Cultura, dal Comune di Rieti, dal Commissario Straordinario, dalla Regione Lazio, dall'Agenzia del Demanio e dall'Università degli Studi della Tuscia, un Protocollo d'Intesa finalizzato alla ristrutturazione e rifunionalizzazione del predetto compendio "*Nazzareno Strampelli*", in coerenza con la menzionata Ordinanza speciale n. 67 del 2023 e in previsione di estendere l'offerta formativa dell'Università presso tale edificio;
 - f. con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 214 del 15 aprile 2025, avente ad oggetto "*Atto d'indirizzo per la realizzazione di un Polo universitario presso l'ex Ospedale di Rieti*", la Regione Lazio ha deliberato di procedere agli interventi di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "*ex Ospedale di Rieti*", finalizzati alla creazione di un nuovo Polo universitario nel Comune di Rieti, prevedendo, al termine dei lavori, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del compendio immobiliare a La Sapienza Università di Roma, ai sensi degli artt. 522 e seguenti del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
 - g. la Regione Lazio, nell'ambito di interlocuzioni intervenute con gli Uffici della Struttura Commissariale, ha manifestato l'interesse pubblico a sviluppare il progetto Rieti Città Universitaria come volano dello sviluppo socio-economico dell'area del cratere laziale, evidenziandone i tratti fondamentali e la compatibilità con i fini del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 194, del decreto-legge n. 178 del 2020;

- h. con nota prot. CGRTS-0047980-P-03/12/2025, avente ad oggetto “Attuazione disponibilità residue Fondo di coesione per la promozione della ricerca, il trasferimento e la formazione nelle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, il Commissario Straordinario ha manifestato alla Regione Lazio la propria disponibilità a sottoporre alla Cabina di Coordinamento lo sviluppo di progetti di promozione della ricerca, trasferimento tecnologico e formazione universitaria attraverso i Fondi da destinare alla Regione Lazio ai sensi del combinato disposto tra l’articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 e l’articolo 19, comma 4-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025;
- i. con le note, acquisite al protocollo della Struttura Commissariale con i numeri di protocollo CGRTS-0048786-A-09/12/2025 e CGRTS-0049853-A-15/12/2025, la Regione Lazio ha domandato formalmente al Commissario Straordinario di destinare le risorse residue di spettanza della Regione Lazio ex articolo 1, comma 194, della legge n. 78 del 2020, a favore dello sviluppo del progetto denominato “Rieti Città Universitaria”, avente come soggetti attuatori la Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi della Tuscia e l’USR Lazio come soggetto pubblico che assicurerà la gestione dei flussi finanziari, il monitoraggio e le funzioni di controllo e verifica sull’attuazione complessiva degli interventi;
- j. con le menzionate note la Regione Lazio ha contestualmente richiesto al Commissario Straordinario di disciplinare i rapporti, le modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse connesse al menzionato progetto attraverso una Convenzione ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, da sottoscrivere tra il Commissario Straordinario, la Regione Lazio, la Sapienza Università di Roma e l’Università degli Studi della Tuscia;
- k. il percorso, avviato nel 2022 con il menzionato Accordo di Programma, trova approdo nel progetto “Rieti Città Universitaria” che si inserisce nella pianificazione strategica per lo sviluppo socio-economico dell’area del cratere sismico laziale, curato dall’USR Lazio, con particolare riferimento alle azioni di promozione della ricerca e dell’offerta formativa universitaria e del trasferimento di conoscenze utili al sostegno delle attività produttive e delle nuove generazioni;
- l. il progetto “Rieti Città Universitaria” presenta un elevato grado di maturità amministrativa, istituzionale e progettuale, essendo il risultato di un percorso avviato nel 2022 e già supportato da accordi interistituzionali, protocolli d’intesa e atti di programmazione regionale, garantendo pertanto un utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse disponibili;
- m. l’iniziativa si configura come progetto strutturante e non episodico, in quanto finalizzato alla creazione di un sistema universitario e di ricerca stabile, radicato nel territorio e capace di produrre effetti non solo nel breve, ma anche nel medio-lungo periodo, in coerenza con le finalità del Fondo di coesione e con gli obiettivi di rilancio socio-economico dell’area del cratere;
- n. il progetto assume una valenza territoriale ampia e integrata, costituendo un polo di riferimento per l’intero cratere sismico laziale e delle quattro regioni coinvolte negli eventi sismici occorsi a partire dall’agosto del 2016, superando logiche settoriali, grazie alla capacità di connettere formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e supporto alle politiche pubbliche e alle attività produttive locali;

- o. il progetto “*Rieti Città Universitaria*” mira a consolidare e potenziare la presenza universitaria a Rieti, anche oltre il CRIECS, valorizzando di conseguenza il ruolo dell’alta formazione come motore di innovazione, crescita del capitale umano e coesione territoriale nell’intera area sub-regionale in questione;
- p. il rafforzamento dell’offerta universitaria e della ricerca applicata rappresenta una leva prioritaria per contrastare i fenomeni strutturali di spopolamento, perdita di capitale umano qualificato e marginalizzazione economica dell’area del cratere, incidendo direttamente sulla capacità del territorio di attrarre e trattenere giovani, competenze e investimenti;
- q. il progetto è strettamente coerente con le vocazioni produttive e ambientali del territorio reatino, in particolare nei settori dell’agroalimentare, dell’agroforestale, della bioeconomia, dell’economia circolare, della salute e della prevenzione del rischio, favorendo l’innesto di processi di innovazione nel tessuto imprenditoriale esistente e lo sviluppo di nuove filiere ad alto valore aggiunto; e che le attività di implementazione dello stesso consentirebbero di rafforzare in modo significativo il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra università, imprese e istituzioni, creando un ecosistema dell’innovazione capace di generare ricadute economiche concrete, sostenere la competitività delle PMI locali e promuovere la nascita di start-up e spin-off universitari;
- r. l’investimento necessario alla realizzazione del progetto Rieti Città Universitaria potrebbe ragionevolmente produrre positivi effetti occupazionali qualificati e stabili, sia in via diretta (attraverso il potenziamento delle attività didattiche e di ricerca), sia in via indiretta (mediante l’indotto generato nei settori dei servizi, della gestione delle strutture, della formazione avanzata e dell’economia locale);
- s. la forte integrazione tra dimensione formativa, ricerca applicata e supporto alle politiche di ricostruzione e rigenerazione rende il progetto particolarmente idoneo a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica del territorio, anche in relazione ai temi della sicurezza sismica, della rigenerazione urbana e della resilienza;
- t. il progetto “*Rieti Città Universitaria*” appare garantire un elevato rapporto tra risorse impiegate e benefici attesi, in termini di ampiezza dei destinatari, continuità degli effetti nel tempo, coerenza con la programmazione strategica del cratere e capacità di integrare sviluppo economico, sociale e culturale;
- u. il progetto rappresenta una scelta prioritaria e strategica per la destinazione delle risorse residue del Fondo di coesione, in quanto in grado di coniugare efficacia della spesa, impatto territoriale e sostenibilità degli interventi, assicurando un contributo concreto e misurabile al rilancio dell’intera area del cratere sismico laziale;
- v. l’investimento appare garantire continuità alle attività di alta formazione e ricerca già avviate nel territorio reatino e nei Comuni del cratere sismico laziale, con particolare riferimento al polo interateneo Sapienza-Tuscia e ai corsi di laurea attivati nelle aree medico-sanitaria, economica, ingegneristica e agroforestale, risulta necessario assicurare un adeguato sostegno finanziario alle iniziative in corso e programmate;
- w. le finalità e le modalità di impiego delle risorse sono coerenti con il quadro di riferimento

normativo e con l'impostazione programmatica in corso di definizione nell'ambito del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico dei Comuni del Cratere Laziale, con particolare riferimento alla linea "*Rieti Città Universitaria*";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra indicate e individuate stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Commissario Straordinario, la Regione Lazio (che agirà attraverso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – USR Lazio), la Sapienza Università di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia, al fine di regolare l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse economiche di cui all'articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020 da destinare allo sviluppo dell'offerta formativa, delle attività di ricerca e dei servizi connessi all'attuazione del progetto "*Rieti Città Universitaria*" e dei corsi universitari attivati nel territorio del cratere sismico laziale, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca, studi e formazione sulla prevenzione del rischio sismico e la ricostruzione a supporto e in collaborazione con il Commissario Straordinario e la Regione Lazio.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Con la presente Convenzione le Parti mirano a raggiungere le seguenti finalità:
 - a. consolidare l'offerta formativa universitaria attiva a Rieti con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai Corsi erogati dal Dipartimento interdisciplinare di Medicina e Ingegneria BeSSA – Benessere, Salute e Sostenibilità Ambientale - dell'Università Sapienza di Roma, ivi inclusi corsi di specializzazione legati a tematiche quali il decorso post traumatico da sisma e calamità naturali, la prevenzione del rischio sismico e da dissesto idrogeologico nonché le ricostruzioni post-calamità;
 - b. sostenere i corsi universitari decentrati e le attività formative dell'Università della Tuscia nel territorio del cratere, in particolare nel settore dell'Economia Circolare, e quelli di specializzazione legati alle energie innovative e al rilancio e allo sviluppo delle aree interne colpite dal Sisma;
 - c. potenziare la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico in coerenza anche con le linee del Piano Strategico di Sviluppo Socio-Economico;
 - d. favorire la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani residenti nelle aree interne del Lazio colpite dal sisma;

- e. favorire lo scambio di flussi informativi, studi e competenze tecniche con la Struttura del Commissario Straordinario e attività di collaborazione a supporto delle funzioni istituzionalmente attribuite al Commissario Straordinario medesimo.

Articolo 3

(Ruoli delle Parti)

1. L'Università la Sapienza di Roma e l'Università degli Studi della Tuscia avranno il ruolo di soggetti attuatori del progetto e degli interventi di cui alla presente Convenzione ("**Soggetti attuatori**").
2. La Regione Lazio, attraverso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – USR Lazio, assicurerà la gestione dei flussi finanziari, il monitoraggio e le funzioni di controllo e verifica circa l'attuazione complessiva del progetto e degli interventi, trasmettendo al Commissario Straordinario relazioni periodiche, a cadenza semestrale, circa lo stato di attuazione degli stessi, anche sotto il profilo finanziario.
3. Il Commissario Straordinario metterà a disposizione della Regione Lazio (USR Lazio) le risorse necessarie allo sviluppo, l'attuazione e l'implementazione del progetto, delle attività e degli interventi di cui alla presente Convenzione e svolgerà un ruolo di alta sorveglianza sulle attività previste nell'ambito della presente Convenzione, sulla base delle relazioni semestrali dell'USR Lazio e anche attraverso il Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 5.

Articolo 4

(Progetto di dettaglio)

1. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti attuatori presenteranno al Commissario Straordinario e all'USR Lazio il progetto di dettaglio, contenente le modalità e gli interventi specifici per l'attuazione del Progetto Rieti Città Universitaria ("**Progetto di dettaglio**").
2. Il Progetto di dettaglio sarà composto da un masterplan che dovrà contenere:
 - a. l'individuazione degli obiettivi e dei risultati attesi;
 - b. il dettaglio delle attività e degli interventi da porre in essere, ivi inclusi i programmi di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico delle conoscenze, nonché il personale amministrativo e didattico dedicato;
 - c. il cronoprogramma delle attività e degli interventi;
 - d. la suddivisione tra i Soggetti attuatori delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6;
 - e. l'articolazione delle spese e dei costi per voci e finalità.
3. Il Progetto di dettaglio sarà sottoposto all'approvazione del Commissario Straordinario, previa istruttoria dell'USR Lazio e parere del Comitato di valutazione di cui al successivo articolo 5.
4. La mancata approvazione del Progetto di dettaglio è condizione risolutiva della presente Convenzione.

Articolo 5

(Comitato di valutazione)

1. È istituito un Comitato di valutazione (“*Comitato di valutazione*”) composto da:
 - due componenti indicati dal Commissario Straordinario;
 - due componenti indicati dall’USR Lazio.
2. Il Commissario Straordinario, ove ritenuto necessario al fine di assicurare un controllo ulteriore di coerenza rispetto alle finalità del Fondo di coesione *ex* articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020, potrà richiedere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di indicare un ulteriore componente del Comitato di valutazione di cui al presente articolo.
3. Il Comitato di valutazione ha i seguenti compiti:
 - a. fornire il proprio parere al Commissario Straordinario in ordine all’approvazione del Progetto di dettaglio;
 - b. coadiuvare il Commissario Straordinario nell’esercizio dell’alta sorveglianza circa la corretta realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione.

Articolo 6

(Risorse finanziarie e flussi)

1. Al fine di perseguire le finalità e gli scopi della presente Convenzione e la realizzazione del progetto Rieti Città Universitaria come meglio specificato nel Progetto di dettaglio, è prevista l’assegnazione di risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per complessivi euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00).
2. Le risorse saranno trasferite dal Commissario Straordinario alla Regione Lazio (USR Lazio) con il decreto di approvazione del Progetto di dettaglio.
3. L’USR Lazio provvederà ad erogare le risorse ai Soggetti attuatori in quattro fasi:
 - a. 20% dell’importo assegnato a seguito dell’approvazione del Progetto di dettaglio (*I acconto*).
L’erogazione del I acconto è comunque subordinata alla costituzione, da parte dei Soggetti attuatori, di apposita fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
 - b. 30% dell’importo assegnato a seguito della presentazione - da parte dei Soggetti attuatori - della prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività e degli interventi con

- rendiconto delle spese effettuate da cui si desuma l'avvenuto impiego di almeno il 60% delle risorse trasferite con il I acconto (*II acconto*);
- c. 30% dell'importo assegnato a seguito della presentazione - da parte dei Soggetti attuatori - della seconda relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività e degli interventi con rendiconto delle spese effettuate da cui si desuma l'avvenuto impiego integrale del I acconto e di almeno il 60% delle risorse trasferite con il II acconto (*III acconto*);
 - d. 20% dell'importo assegnato alla conclusione del progetto previo presentazione della relazione finale da parte dei Soggetti attuatori ed espletamento delle complessive verifiche amministrativo-contabili e della verifica della realizzazione delle attività e degli interventi previsti nel Progetto di dettaglio (*saldo*).
4. I Soggetti attuatori utilizzeranno le risorse erogate per le finalità indicate nella Convenzione e per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti nel Progetto di dettaglio nel rispetto delle procedure di tracciabilità, trasparenza e rendicontazione previste dalle disposizioni vigenti.
5. Al fine di agevolare il monitoraggio e la verifica sulle azioni esecutive della presente Convenzione e sull'efficiente utilizzo delle somme erogate, i Soggetti attuatori sono tenuti a presentare all'USR Lazio:
- a. due relazioni intermedie e una relazione finale circa lo stato di avanzamento delle attività e degli interventi con rendiconto delle spese effettuate, come condizione per l'erogazione degli importi di cui al precedente comma 4;
 - b. report semestrali di illustrazione delle attività e degli interventi comunque *medio tempore* eseguiti.

Articolo 7

(Spese ammissibili e utilizzo delle risorse)

1. Al fine di perseguire le finalità e gli scopi della presente Convenzione, sono ammissibili le spese:
 - a. effettivamente sostenute dai Soggetti attuatori nel periodo di attuazione del Progetto di dettaglio secondo le tempistiche stabilite nel cronoprogramma e che siano comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
 - b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - c. contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
 - d. connesse ad investimenti in attivi materiali ed immateriali (con riferimento a questi ultimi si considerano ammissibili gli attivi riconducibili ai beni che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ossia manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale).
2. In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a. costi dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale del

- progetto; sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali. Sono escluse spese di manutenzione ordinaria degli immobili; per immobili/ fabbricati si intendono i locali destinati esclusivamente ad ospitare le attività e gli interventi oggetto previsti nel Progetto di dettaglio;
- b. costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, solo se di nuova acquisizione;
 - c. costi del personale quali: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui è impiegato nell'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, nonché i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati nell'ambito del Progetto di dettaglio calcolati su un periodo di due anni;
 - d. costi di attivi immateriali quali la ricerca contrattuale, i diritti di brevetto, le licenze, il know-how o altre forme di proprietà intellettuale, solo se direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi ricompresi nel Progetto di dettaglio, nonché costi per studi di fattibilità e servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione e implementazione del Progetto di dettaglio;
 - e. spese generali, nella misura massima del 7% del costo totale delle attività e degli interventi previsti nell'ambito del Progetto di dettaglio, che includono i costi del personale per la direzione, l'esecuzione, il controllo e la comunicazione del progetto, nonché i costi di esercizio compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili ai suddetti interventi e attività.
3. Sono esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.
4. Sono inoltre esclusi i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca tra i due Soggetti attuatori.
5. Ai fini della rendicontazione, i costi ammissibili afferenti alle diverse tipologie di spesa sono da considerarsi al netto dell'IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Articolo 8

(Durata)

1. La presente Convenzione ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La durata di cui al comma precedente può essere prorogata per il tempo strettamente necessario al completamento delle attività e degli interventi ricompresi nel Progetto di dettaglio, previo accordo espresso tra le Parti e sulla base di congrua motivazione.

3. Resta inteso tra le Parti che, qualora nel periodo di efficacia della presente Convenzione, non dovesse essere prorogata la gestione commissariale e conseguentemente cessare le funzioni del Commissario Straordinario, i relativi obblighi saranno trasferiti al soggetto pubblico che dovesse subentrare nelle relative competenze secondo quanto sarà stabilito dalla legislazione in tal momento vigente.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si impegnano a collaborare secondo i principi di leale cooperazione e trasparenza, anche mediante la condivisione di dati e risultati intermedi, nonché attraverso un costante confronto non limitato agli obblighi di relazione e rendicontazione previsti nella presente Convenzione.

2. Gli obblighi discendenti dalla presente Convenzione non comportano l'assunzione di oneri finanziari tra le Parti altri e diversi da quelli previsti nella stessa e comunque non determinano la costituzione di un nuovo soggetto giuridico. La presente Convenzione disciplina, dunque ed esclusivamente, i rapporti funzionali e finanziari per il perseguimento degli interessi pubblici propri dei diversi soggetti firmatari.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative richiamate in premessa, nonché la disciplina attuativa del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 194, della legge n. 178 del 2020.

Letto, approvato e sottoscritto in _____, addì _____

Commissario Straordinario del Governo

Regione Lazio

Sapienza Università di Roma

Università degli Studi della Tuscia